



Il fermo amministrativo è l'atto con cui i concessionari della riscossione dispongono il blocco di un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri, per riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi, tasse o multe relative a infrazioni al Codice della strada. Prima di procedere, l'agente della riscossione invia un preavviso di fermo amministrativo, invitando l'interessato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e informandolo che, in caso di mancato pagamento, verrà iscritto fermo amministrativo su un determinato veicolo.

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all'attività svolta dall'impresa o per la professione esercitata dal proprietario del veicolo. Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento o alla rateizzazione del debito o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, viene iscritto fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (Pra). Il bene sottoposto a fermo non può essere né utilizzato, né rottamato, né radiato dal Pra. Chi circola con un veicolo sottoposto a fermo è soggetto a una sanzione amministrativa da 731 a 2.928 euro, nonché alla confisca del veicolo. Il fermo può essere cancellato al saldo del debito o, in caso di dilazione, al pagamento della prima rata, consegnando al Pra la liberatoria rilasciata dall'agente della riscossione. Se il debito non viene pagato, il mezzo sottoposto a fermo amministrativo potrà essere pignorato e venduto all'asta.